

**CAPO IV - ZONE AGRICOLE (E)****Art. 27 - ZONA AGRICOLA - E**

1. Sono considerate zone territoriali omogenee "E" le parti del territorio comunale destinate all'esercizio dell'attività agricola produttiva e comprendente l'agriturismo.
2. Il territorio agricolo assume tre tipi di valenze:
  - a) la valenza ambientale quale "polmone" di verde da mantenere e salvaguardare per la sostenibilità ambientale generale: tale valenza si esplica prevalentemente all'interno della sottozona agricola E1;
  - b) la valenza produttiva riferita al settore di riferimento: tale valenza si esplica prevalentemente all'interno della sottozona agricola E2;
  - c) la valenza di aree per residenza riservata ai produttori agricoli: tale valenza si esplica prevalentemente all'interno della sottozona agricola E2 e, in particolare, in prossimità agli edifici esistenti e ai nuclei consolidati.
3. Sono consentiti gli interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, destinati sia alla residenza che a strutture agricole produttive, secondo quanto stabilito dagli artt. 43-44-45 del Titolo V della LUR 11/04 e dagli Atti di Indirizzo lettera d) di cui alla Del.G.R. n. 3650 del 25 novembre 2008. Le attività ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast) e le attività ricettive nelle residenze rurali (country house) sono consentite e disciplinate dalla Lr n. 33/2002 e smi.
4. Modalità di intervento: intervento diretto per gli interventi di cui alle lettere a), b) c) d) e) del TUE; previo PUA per gli interventi di cui alla lettera f) secondo le indicazioni del PI. Interventi diversi potranno essere ammessi previa approvazione di apposito PUA su aree individuate come zone di degrado dal PI.
5. Tipologie di riferimento: ogni edificazione ammessa nelle zone agricole, deve essere in armonia con le forme tradizionali locali dell'edilizia rurale:
  - l'andamento delle coperture deve uniformarsi a tipi tradizionali con andamento a due falde la cui pendenza non deve superare il 40%;
  - le malte esterne devono essere del tipo tradizionale ;
  - i rivestimenti in legno non dovranno superare il 20% delle superfici di ciascuna facciata con possibile eccezione per i fabbricati non residenziali;
  - le comici di gronda devono essere sporgenti non più di cm 60 e per le residenze cm 40 sui lati minori qualora l'edificio sia di pianta rettangolare e dovranno essere finite in intonaco o pietra naturale oppure in legno;
  - le tinteggiature devono rispettare i colori tradizionali della zona: sono vietate le tinte forti;
  - gli infissi dovranno essere preferibilmente in legno o a imitazione del legno; sono comunque esclusi gli infissi in alluminio se non previa verniciatura o elettrocoloritura di colore nero o testa di moro, in ferro ed in plastica fatta eccezione per gli annessi rustici che potranno avere infissi in ferro: in questo caso le tinte del serramento dovranno essere scure o tipo legno;
  - le principali misure dei fori devono essere in armonia con quelle delle case tradizionali del luogo ed avere rapporti tra altezza e larghezza tipici della zona;
  - gli stipiti ed i davanzali dovranno essere di spessore minimo cm 8, in pietra tipica della zona o similare a filo intonaco;
  - per le coperture devono essere impiegati materiali tradizionalmente usati nella zona (coppo in cotto o tegola rossa tipo coppo);
  - le grondaie dovranno essere in rame.
6. Serre  
La realizzazione di serre è ammessa nei limiti e con le modalità di cui alla DGRV 172 del 3.02.2010 e nel rispetto delle seguenti indicazioni:
  - a) in tutto il territorio agricolo sono ammesse serre di tipo mobile/temporaneo come da tabella 2 dell'Allegato A DGRV 172/2010;

- b) le serre fisse permanenti in riferimento alla citata tabella 2 sono ammesse nelle zone agricole E.2 con esclusione degli ambiti di tutela archeologica e nella fascia di rispetto della Valdiezza
- c) le serre fisse permanenti di cui all'art. 9 della LR 19/99 e in riferimento alla citata tabella 2, sono ammesse nelle zone agricole E.2 con esclusione degli ambiti di tutela archeologica

#### 7. Disciplina degli interventi:

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni particolari:

- a) distanze tra fabbricati: non inferiore a m 10,00;
- b) distanze da confini: non inferiore a m 5,00;
- c) distanze da strade:

Fatte salve maggiori distanze in applicazione del Codice della Strada, sono da rispettarsi le seguenti distanze:

- c1) all'interno del centro abitato o delle zone edificabili tramite IED: 5,00 m; verificato non sussistano impedimenti o limitazioni alla sicurezza della circolazione, possono essere consentiti gli ampliamenti mantenendo l'allineamento del fabbricato esistente, purché il nuovo corpo di fabbrica non si avvicini più dell'esistente alla strada e possono essere ammesse le sopraelevazioni degli edifici esistenti, senza arretramento.
- c2) esternamente al Centro Abitato e negli altri casi: 20,0m.
- d) Altezza massima dei nuovi fabbricati: 6,50 m calcolata al colmo (secondo quanto stabilito dall'art. 14 del PAT)

#### 8. Recinzioni:

8.1 Le recinzioni con le caratteristiche di seguito precisate sono ammesse esclusivamente per recintare le aree pertinenziali dei fabbricati: qualora non sia identificabile con precisione l'area pertinenziale (pavimentazione, mappale corrispondente ecc.) si assume che la stessa corrisponda fino ad un massimo di dieci volte la superficie coperta dei fabbricati che vi sono compresi:

- la superficie l'altezza massima della parte chiusa non potrà superare 50 cm nel caso venga realizzata in calcestruzzo a vista e 80 cm nel caso di muratura in sasso a vista;
- l'altezza totale deve essere inferiore a 150 cm;
- sono comunque vietate le recinzioni in materiale plastico;
- dovranno essere utilizzati materiali locali (cotto, pietra naturale) con preferenza per le siepi.

8.2. Le aree agricole non pertinenziali non sono recintabili: nel caso della comprovata necessità di recintare spazi non strettamente pertinenziali a fabbricati (pascolo degli animali, sicurezza, ecc.), il Comune può eccezionalmente autorizzare una recinzione composta da staccionata in legno a maglia larga o rete metallica sostenuta da pali infissi direttamente nel terreno, con h. max di m 1,10 se in rete e 1,50 se in staccionata, potendo imporre il mantenimento di uno spazio libero a terra per consentire il passaggio della fauna in corrispondenza di determinati corridoi ambientali.

8.3 In riferimento alla delimitazione di Centro Abitato di cui all'art. 4 del Codice della Strada, le distanze dal confine stradale da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza lateralmente alla strada, non possono essere inferiori a:

C= extraurbane secondarie E= urbane di quartiere F= locali	C	E	F
Fuori dai centri abitati	3,0 m	-	3,0 m
Fuori dai centri abitati ma dentro le zone edificabili o trasformabili dal P.R.G.	-	1,5m fatta salva la possibilità di consentire l'allineamento con le recinzioni esistenti qualora la sezione stradale corrispondente sia superiore a 6,5m	
Dentro i centri abitati	-		

#### 9. Muri di contenimento:

##### Studio Associato Zanella (Progettista)

Via Vittime delle Foibe, 74/6 - 36025 - Noventa Vic. (VI)

☎ 0444 787040 - 📠 0444 787326

✉ info@studiozanella.it 🌐 http://www.studiozanella.it

- nel caso di contenimento del terreno in andamento naturale, l'altezza coinciderà con l'altezza della parte sbancata;
- nel caso di contenimento di materiale di riporto l'altezza massima di ciascun terrazzamento non potrà superare 150 cm e la distanza minima in pianta non inferiore a 200 cm; il terrazzamento dovrà essere inerbato e piantumato con le specie tipiche del luogo;
- dovranno essere a vista, in cotto o pietra naturale usata anche come rivestimento o potranno essere utilizzati materiali diversi (sostegni in legno, terre armate ecc.) secondo le indicazioni per Prontuario.

#### 10. Sistemazioni esterne:

all'atto di presentazione del progetto edilizio relativo ai volumi residenziali o annessi, dovrà essere presentata una tavola con riportata la previsione della sistemazione esterna (cortile, verde, parcheggi, arredo). La proposta dovrà prevedere l'uso di materiali tipici della zona; le essenze arboree dovranno essere del tipo locale.

#### 11. Manufatti modesti (art. 44 comma 5 ter L.R. 11/04):

la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo, è sempre ammessa nelle zone agricole, senza necessità della relazione agronomica purché realizzata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- **Tipologia:** elevata semplicità geometrica e formale, sia in pianta che in alzato, preferibilmente di forma rettangolare, copertura inclinata a una o doppia falda coincidente nel colmo, eventuale forometria ispirata alla stessa semplicità formale.
- **Materiali:** legno, utilizzato sia a livello strutturale, che per il rivestimento esterno e per la copertura; può essere ammessa il rivestimento di copertura in coppi tradizionali qualora fosse necessario armonizzarla con la copertura dell'edificio principale connotato da tipologia tradizionale.
- **Dimensioni:** superficie coperta massima 20mq per ciascun fondo agricolo o qualora non sussistesse il fondo, per ciascun alloggio stabilmente abitato; altezza media all'intradosso di copertura 2,40m;
- **Distacchi:**
  - o 5m dai confini salvo accordo tra confinanti;
  - o 10m tra pareti finestrate riducibili a 5m dalle pareti dell'edificio principale di cui costituisce pertinenza, previo nulla osta dell'Ulss, o in adiacenza;
  - o dalle strade: come precedente punto 7 lett. c)
- **Localizzazione:** è da preferire la realizzazione in adiacenza ai fabbricati esistenti, a condizione che non derivi un impatto negativo per edifici di pregio.

La struttura dei piccoli ricoveri e modesti manufatti non è da considerarsi ai fini del calcolo del volume e della superficie coperta dell'area su cui insiste ed è subordinata alla presentazione di apposita S.C.I.A.

- Segnalazione Certificato di Inizio Attività.

**Art. 28 - ZONA AGRICOLA E1**

1. In relazione alla particolare valenza paesaggistica e ambientale della zona agricola E1, fatti salvi gli interventi ammessi sui fabbricati esistenti in conformità alle indicazioni del precedente art. 27, la nuova edificazione è così limitata:

Zona	Interventi su edifici esistenti	residenza		Annessi	annessi non più funzionali	edifici di pregio	Modesti Fabbricati in legno
		Ampliamenti	Nuova edificazione				
<b>E1</b>	Tutti gli interventi.	Fino a 800 mc comprensivi esistente. Ampliamento fino a 200 mc per addetto o familiare per un max di 1200 mc da parte di imprenditore agricolo con piano aziendale (art.44 4°lett.a della LR 11/04)	NO	Nuovi annessi da parte di imprenditore agricolo con piano aziendale (art.48 7ter a.3, della LR 11/04) fino ad un r.c di: 1,00% fino ad una superficie fondiaria di 20.000 mq.; 0,50% sulla superficie fondiaria eccedente i 20.000 mq. Sono vietati allevamenti intensivi, e gli allevamenti suinicoli e avicunicoli salvo quelli per uso familiare.	Ammesso recupero previa schedatura puntuale da parte del PI	Ammesso l'intervento in conformità alla scheda puntuale	Ammessi in conformità alle presenti norme
<b>Si richiama il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6 del PAT.</b>							